



Regione Piemonte - Provincia di Alessandria

Comune di Volpeglino

Via Stazione 6 CAP: 15050 Partita IVA e Cod. Fiscale 00411690068

Tel 013180182 Fax 0131806035 Sito Web: www.comune.volpeglino.al.it

e-mail: comune.volpeglino@tiscalinet.it – e-mail certificata: info@pec.comune.volpeglino.al.it

ORDINANZA N.2 DEL 07.04.2015

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI SOLI RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLI E FORESTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOLPEGLINO

IL SINDACO

Premesso

che ai sensi dell'art. 178 del D.lgs 152/2006 la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio: chi inquina paga.

Considerato

che l' articolo 179 del medesimo dispositivo prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.

Visto

l'art 184 del D.lgs 152/2006 che classifica tra rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

Vista

la Direttiva europea n. 2008/98/CE che stabilisce che la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente.

Preso atto

- che detta normativa è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 il cui art. 13, ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;
- che il nuovo articolo 185 del D.lgs 152/2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Dato atto:

- che secondo la disposizione dell'art 185, quindi, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configurava quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs 152/2006;
- che contro le previsioni penalizzanti, come su illustrate, si sono avute doglianze degli operatori del settore, che si sentivano oltremodo danneggiati da questa norma che se da una parte vietava determinate pratiche agricole, dall'altro non individuava strumenti idonei per risolvere in alcune circostanze lo smaltimento dei residui vegetali, ovviando anche al problema del conseguente possibile aumento dei costi di produzione per le aziende interessate;
- che il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole in particolare per gli operatori delle piccole aziende agricole a conduzione familiare, relativamente all'abbruciamiento dei residui vegetali, con il Decreto Legge n. 91/2014, pubblicato GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014 ed in vigore dal giorno successivo, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs. 152/06 affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana.

Considerato

che, secondo le nuove disposizioni di cui all'art.14, comma 8, lett. b del D.L. 91/2014, le pene previste dagli art. 256 e 256 bis del D.lgs 152/2006 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse;

che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio;

che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.

Vista

la Legge Regionale n. 21 del 19 novembre 2013 e s.m.i. che prevede:

- all'art. 11, comma 2 "sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolativi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi"; mentre al comma 6 si specifica che: nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio;
- all'art. 5 comma 3 "la struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpo forestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale", che implica quindi il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali per il periodo in cui è dichiarato lo stato di pericolosità, secondo quanto disposto dal nuovo comma 6-bis dell'art. 256 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 392 del 21.02.2014, in materia di accensione di fuochi per interventi selvicolturali volti alla manutenzione dei boschi, che non contempla il Comune di VOLPEGLINO nell'elenco dei Comuni per i quali gli interventi sono ammessi; ne consegue che è vietata l'accensione di fuochi all'interno di boschi su tutto il territorio comunale.

Fatti salvi

alcuni limitati casi di deroga di cui all'art. 11 comma 3 della Legge Regionale n. 21 del 19 novembre 2013.

Considerato

che dall'esito dell'istruttoria si ritiene che sussistano le condizioni, i requisiti ed i presupposti di legittimazione per l'adozione del presente provvedimento.

Visti

- l'art.14, comma 8, lett. b del D.L. 91/2014;
- il D.lgs 267/2000;

ORDINA

che, su tutto il territorio del Comune di Volpeglino è consentita la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

1. le operazioni devono essere condotte nel medesimo luogo di produzione dei residui vegetali;
2. la quantità massima è posta pari a tre metri steri (ovvero tre metri cubi vuoto per pieno) per ogni ettaro al giorno;
3. la combustione non può mai essere effettuata:
 - nel centro abitato;
 - all'interno di boschi come definiti dalla L. R. n. 4 del 10.02.2009 e s.m.i. fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), c), d), e) della L.R. 21/2013 e s.m.i.;
 - in terreni boscati o cespugliati ad una distanza inferiore di **80 metri** da essi;
4. deve essere osservata la distanza di sicurezza dai circostanti edifici di terzi, e strade di grande comunicazione (strade regionali, provinciali e comunali) che non deve mai essere inferiore a **50 m** dagli stessi;
5. le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi, fatti salvi i divieti stabiliti dalla Regione Piemonte in caso di determinazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, devono svolgersi in giornate in assenza di vento e preferibilmente umide entro i seguenti orari:
dal 1° ottobre fino alla fine del mese di marzo dal sorgere del sole fino alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 fino al tramonto;
dal 1° aprile fino alla fine del mese di settembre dal sorgere del sole fino alle ore 10,00 e dalle ore 17,00 fino al tramonto;
6. la persona che accende il fuoco deve vigilare sullo stesso secondo i canoni dell'ordinaria diligenza e assistere egli stesso o tramite persona di fiducia all'abbruciamento fino al completo spegnimento;
7. la zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco; in particolare la zona di combustione dovrà essere isolata tramite una fascia circostante priva di residui vegetali;
8. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
9. Il giorno prima dell'accensione del fuoco colui che praticamente effettuerà il lavoro è obbligato a comunicarlo agli Uffici Comunali tel. 0131/80182 e-mail comune.volpeglino@tiscalinet.it o al Corpo Forestale di Tortona tel. 0131/813697 fornendo: nome e cognome, residenza, numero di telefono, località dove effettuerà l'accensione, ora dell'accensione, tempi previsti, quantità stimata e tipo materiale da bruciare, numero di persone partecipanti alle operazioni. Qualora non si riesca a comunicare con i suddetti Enti è vietata l'accensione;
10. l'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza verrà perseguita, ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative; qualora non sia prevista una specifica sanzione verrà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da euro 25,00 a 500,00 con introito dei proventi da parte del Comune.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia comunicata alla Prefettura e ai competenti comandi della Locale Polizia Municipale, Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato;
 - sia esposta all'Albo pretorio e pubblicata sul sito Internet del Comune, trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio per la più ampia diffusione possibile visto il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, nonché affissa in formato sintetico per le strade cittadine.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti ai competenti organismi della Stato nei termini di legge.



Il Sindaco
GIUSEPPE BRIVIO